



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2011

=====

ADDI' 11/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA' LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAFFALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 531

Oggetto:

Approvazione schema di "Accordo per la realizzazione, a partire dall'a.s. 2011/2012, di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Italiani all'estero, tra la Regione Lazio, la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAE".



Oggetto: Approvazione schema di "Accordo per la realizzazione, a partire dall'a.s. 2011/2012, di percorsi di istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Italiani all'estero, tra la Regione Lazio, la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAF".

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e alle Politiche giovanili;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994 n.297, ed in particolare la Parte V "Scuole italiane all'estero";

VISTI i DD.II. 2752/03 e 4716/09 relativi alla disciplina sulle modalità procedurali per il riconoscimento ed il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle "Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";

TENUTO CONTO che detta intesa prevede, fra l'altro, che:

- ciascuna Regione stabilisce, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario;
- l'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali,

per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP;

- gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010).

CONSIDERATO che la citata Intesa individua due tipologie di offerta sussidiaria:

- il sistema di offerta sussidiaria integrativa, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale correlati all'indirizzo di studi frequentato secondo la tabella di corrispondenza n.1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010. Il conseguimento della qualifica triennale è valido, per i cittadini italiani, quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- il sistema di offerta sussidiaria complementare, che consente agli studenti iscritti ai percorsi di IFP corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010 recepito nel Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, di conseguire la qualifica triennale valida per i cittadini italiani, quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

VISTA la DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 concernente: "Prima attuazione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTO il Decreto direttoriale MAE n. 3620 del 19 aprile 2004 con cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all'Istituto professionale triennale per l'Industria e l'Artigianato per Operatori meccanici ed Operatori elettrici Don Bosco di Alessandria (Egitto);

VISTO il Decreto direttoriale MAE n. 3632 del 19 aprile 2004 con cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all'Istituto professionale triennale per l'Industria e l'Artigianato per Operatori meccanici ed Operatori elettrici Don Bosco del Cairo (Egitto);

VISTO il Decreto direttoriale MAE n. 4654 del 17 luglio 2007 con cui il complesso scolastico paritario "Enrico Mattei" di Casablanca (Marocco) ha aggiunto, agli ordini e gradi esistenti e già paritari, l'Istituto professionale ad indirizzo tecnico della gestione aziendale;

VISTI i Decreti interministeriali MAE/MIUR n. 4269 e n. 4270 del 4 agosto 2010 di revisione/riordino degli ordinamenti dei Licei e degli Istituti Tecnici italiani all'estero;

CONSIDERA LA necessità di applicare anche ai suddetti Istituti l'Intesa del 16 dicembre 2010;



TENUTO CONTO delle problematiche emerse nel corso delle riunioni del tavolo tecnico MAE/MIUR sulla Riforma delle scuole secondarie di II grado italiane all'estero;

VISTO il verbale della Conferenza delle regioni e delle Province autonome - Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca concernente "Esiti Riunione del 4 maggio 2011";

TENUTO CONTO che, come si evince dal citato verbale, la Commissione ha proposto "*che la Regione Lazio rappresenti la regione di riferimento per le scuole professionali all'estero al fine di consentire, anche in questi istituti, l'applicazione delle linee guida oggetto dell'intesa del dicembre 2010 e la realizzazione degli organici raccordi tra istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale*";

TENUTO CONTO della necessità di stipulare anche per i citati Istituti italiani all'estero un accordo per l'erogazione dei percorsi triennali di leFp in regime di sussidiarietà;

CONSIDERATO in proposito lo scambio di corrispondenza con i Ministeri interessati per addivenire alla formulazione di uno schema di accordo condiviso;

VISTA da ultimo la nota MIUR, prot. n. 3641/AOODGPS del 4 ottobre 2011, con la quale il Ministero ha trasmesso lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che il citato schema di Accordo non prevede oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Lazio, in quanto gli oneri per gli esami di qualifica sia per l'offerta integrativa che complementare sono a carico del Ministero degli Affari Esteri, che vi provvederà nei limiti degli stanziamenti di bilancio già destinati alle scuole italiane all'estero;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di "Accordo per la realizzazione, a partire dall'a.s. 2011/2012, di percorsi di istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Italiani all'estero, tra la Regione Lazio, la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAE", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano di:

- approvare l'allegato schema di "Accordo per la realizzazione, a partire dall'a.s. 2011/2012, di percorsi di istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Italiani all'estero, tra la Regione Lazio, la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAE", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Direttore del Dipartimento della Programmazione economica e sociale provvederà con successivi atti alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'allegato schema.



531 11 NOV. 2011. *Pa*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it.



C:\Documents and Settings\Desktop\Del

CA PRESIDENTE: P.to Renata POLVERINI
CL SEGRETARIO: P.to Paolo IACONIS

ROMA 15 NOV. 2011





SCHEMA DI ACCORDO

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012, DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA TRIENNALE, IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ, DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ITALIANI ALL'ESTERO

Tra

la Regione Lazio – Rappresentata dalla Presidente o suo delegato – con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, Codice Fiscale: 80143490581, di seguito indicata brevemente Regione;

la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR;

e



la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAE

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994 n.297, ed in particolare la Parte V "Scuole italiane all'estero";

VISTI i DD.II. 2752/03 e 4716/09 relativi alla disciplina sulle modalità procedurali per il riconoscimento ed il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero;


VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;



VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'A.S. 2010/2011 dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale MIUR – MLPS 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO il Decreto direttoriale MAE n. 3620 del 19 aprile 2004 con cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all'Istituto professionale triennale per l'Industria e l'Artigianato per Operatori meccanici ed Operatori elettrici Don Bosco di Alessandria (Egitto);



VISTO il Decreto direttoriale MAE n. 3632 del 19 aprile 2004 con cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all'Istituto professionale triennale per l'Industria e l'Artigianato per Operatori meccanici ed Operatori elettrici Don Bosco del Cairo (Egitto);

VISTO il Decreto direttoriale MAE n. 4654 del 17 luglio 2007 con cui il complesso scolastico paritario "Enrico Mattei" di Casablanca (Marocco) ha aggiunto, agli ordini e gradi esistenti e già paritari, l'Istituto professionale ad indirizzo tecnico della gestione aziendale;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;


VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

VISTO l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- all'estero funzionano, al momento, tre istituti professionali italiani, situati in Egitto, esattamente a Il Cairo e Alessandria (istituti salesiani "Don Bosco) ed in Marocco a Casablanca (scuola italiana "Enrico Mattei), che hanno acquisito lo status di scuole paritarie con i decreti sopra citati;
le scuole italiane all'estero vengono amministrate e coordinate dal Ministero Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese che, per svolgere tali compiti, si avvale di personale docente, dirigente o amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione 297/94;
- la rete delle istituzioni scolastiche italiane all'estero assolve, tra l'altro, all'importante funzione di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana in tutto il mondo;
- il MAE, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha istituito a novembre 2009 un Tavolo tecnico per adeguare i Regolamenti di revisione/riordino del nuovo assetto ordinamentale dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali (DPR 87-88-89/2010) alle scuole secondarie di II grado italiane all'estero, statali e paritarie;
- il Tavolo Tecnico ha avviato gli opportuni contatti con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per ricercare, attraverso l'intervento della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, una soluzione condivisa sulla leFp all'estero di durata triennale che risultasse rispettosa del vigente quadro costituzionale – normativo;
- nel corso della riunione del 4 maggio 2011 la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca ha proposto che la Regione Lazio rappresenti l'ente locale di





riferimento per le scuole professionali all'estero al fine di consentire, anche a questi istituti, l'applicazione delle linee guida oggetto dell'intesa del dicembre 2010 e la realizzazione degli organici raccordi tra istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

- a parziale deroga di quanto previsto dal Capo VII (prima attuazione) delle linee guida di cui all'intesa in sede di Conferenza Unificata, atto n. 129/CU del 16 dicembre 2010, (di seguito anche definita "Linee guida") la prima attuazione delle richiamate linee guida per gli istituti professionali italiani all'estero si realizza nell'ambito del presente Accordo tra la Regione Lazio, la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri;
- tale accordo indica le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV delle richiamate linee guida, nonché l'utilizzazione delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la Regione, valuta positivamente la possibilità di differenziare e, al contempo, potenziare l'offerta formativa diretta al conseguimento di una qualifica professionale, così come definita dall'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo decreto interministeriale 15 giugno 2010;
- la Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il MAE, attraverso il regime dell'offerta sussidiaria, di cui al Capo II, delle più volte richiamate linee guida, ritengono possibile condividere le valutazioni della Regione;




SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Finalità

1.1 In adesione a quanto previsto dal Capo I delle linee guida del 16 dicembre 2010 in argomento, il presente accordo è diretto a realizzare il raccordo tra i percorsi degli Istituti Professionali funzionanti presso le scuole italiane all'estero e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e, tra l'altro, è finalizzato a:

- a. sostenere e garantire l'organicità sul territorio estero dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta;
- b. prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;
- c. facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
- d. garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.



1.2 Il raccordo si realizza lungo l'intero percorso del secondo ciclo e riguarda l'offerta sussidiaria degli istituti professionali e le misure di accompagnamento.


2. *Offerta sussidiaria*

A partire dall'a.s. 2011/12 l'offerta sussidiaria è realizzata all'interno dei limiti di seguito riportati:

- Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, per l'Istituto professionale funzionante a Casablanca (Marocco), viene adottato il sistema di **offerta sussidiaria integrativa**, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale correlati all'indirizzo di studi frequentato secondo la tabella di corrispondenza n.1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010. Il conseguimento della qualifica triennale è valido, per i cittadini italiani, quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- viene inoltre adottato, per gli istituti professionali funzionanti ad Alessandria e Il Cairo (Egitto), il sistema di **offerta sussidiaria complementare**, che consente agli studenti iscritti ai percorsi di IFP corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, il conseguimento della qualifica triennale valido per i cittadini italiani, quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- la Regione nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce i percorsi di leFP, di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05, che gli Istituti Professionali possono erogare in regime di sussidiarietà a norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2005 ai fini di assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione professionale;
- gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di leFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010) per i cittadini italiani;
- nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 e all'Accordo del 27 luglio 2011.

3. *Tipologia dell'offerta sussidiaria*

3.1 In sede di prima applicazione trova realizzazione presso gli istituti professionali italiani all'estero, citati in premessa, l'offerta sussidiaria integrativa e complementare definita al punto 2.2, Capo II, Tipologie A e B delle richiamate linee guida secondo quanto specificato al precedente art. 2.



3.2 A tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i competenti Consigli di classe dell'istituto di Casablanca, per la sola offerta sussidiaria **integrativa**, organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione nel percorso degli istituti professionali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni.

3.3 La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali funzionanti presso le scuole italiane all'estero avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere implementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP.

4. Misure di accompagnamento

4.1 Le parti firmatarie del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sono definite al Capo IV delle linee guida di cui trattasi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale e statale.

4.2 Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di leFP ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.lgs 226/05, la Regione favorisce e promuove interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli Istituti di istruzione professionale e quelli di leFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione.



5. Aspetti finanziari

Per quanto si rileva in questa sede, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi. Gli oneri per gli esami di qualifica sia per l'offerta integrativa che complementare relativi alla presenza dell'esperto designato dalla Regione nonché del membro esterno designato dalla Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR sono a carico del Ministero degli Affari Esteri, che vi provvederà nei limiti degli stanziamenti di bilancio già destinati alle scuole italiane all'estero.

6. Monitoraggio e valutazione

Oltre a quanto previsto in materia di monitoraggio e valutazione dal Capo VI delle citate Linee Guida, le parti partecipano con propri rappresentanti ai Tavoli tecnici istituiti a livello nazionale finalizzati a rendere sempre più conformi e rispondenti alle esigenze del



mercato del lavoro, in conformità agli standard formativi minimi di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, atto 36/CSR del 29 aprile 2010, i percorsi di IeFP.

A sostegno dell'organizzazione didattica dei percorsi attivati presso gli istituti di cui in premessa sono promosse azioni di monitoraggio e valutazione in itinere e finale in loco; modalità e tempi saranno definiti di concerto tra le parti firmatarie del presente Accordo. Gli eventuali oneri finanziari per le azioni e le attività di monitoraggio e valutazione sono a carico del MAE.

Le azioni per il monitoraggio e la valutazione sono promosse, per la parte di competenza, dalla Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

7. Norme varie

7.1 Ai fini della programmazione regionale dell'offerta formativa entro il 15 ottobre di ciascun anno gli Istituti professionali, per il tramite del MAE comunicano alla Regione ed alla Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'offerta di percorsi di qualifica programmati per l'anno scolastico successivo.

7.2 Con la medesima modalità sono comunicati gli studenti frequentanti ad inizio anno, distinti per genere, e gli studenti promossi all'annualità successiva.

7.3 Le modalità di espletamento dell'esame di Qualifica professionale saranno disciplinate dalla Regione Lazio nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 226/2005.

Della Commissione d'esame fa parte di diritto un membro designato dalla Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

8. Durata

L'accordo esplica i propri effetti fino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.L.vo n. 226/05 da parte della Regione Lazio nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di IeFP.

9. Validità

Il presente Accordo ha validità per le classi prime dell'a.s. 2011/12 degli istituti professionali italiani all'estero indicati in premessa.



Per le classi seconde e terze dell'a.s. 2011/12 e terze dell'a.s. 2012/13 continua invece ad applicarsi il previgente ordinamento

10. *Variazioni*

L'accordo può essere modificato mediante richiesta scritta della parte che ne abbia interesse controfirmata per accettazione dalle altre parti contraenti.

Roma, _____

REGIONE LAZIO

La Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAE

